



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SESTA CIVILE

IL GIUDICE UNICO,

dott. ssa Maria Flora Febbraro

sciogliendo la riserva di cui all'udienza che precede, nella causa civile di primo grado, iscritta al n.r.g.a.c.c. 63415/2017, ha pronunciato, fuori udienza, la seguente

ORDINANZA

letti ed esaminati gli atti, i documenti ed i verbali di causa;

uditi i procuratori della parte costituita;

visionata, all'esito dell'intervento tecnico sul pct, la notifica eseguita dall'attore nei confronti della parte convenuta a mezzo pec;

rilevato che, invero, la posta elettronica certificata è definita dal codice dell'amministrazione digitale (art. 1, lett. v-bis, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) come il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio appunto di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. L'utilizzo della notifica a mezzo Pec può avvenire solo tra coloro (inclusa la Pubblica Amministrazione) che sono dotati per obbligo di un indirizzo di posta elettronica certificata. I soggetti privati possono dotarsi di una casella di posta Pec ma non hanno l'obbligo di consultarla e ad essi non si applica la presunzione di conoscenza dell'atto o della comunicazione trasmessa tramite Pec, a prescindere dall'apertura del messaggio di posta. Ai fini indicati nemmeno soccorre la disposizione di cui all'art. 16-bis, co. 5-7, D.L. 185/2008 che consente ai cittadini privati di dotarsi di una casella di Pec per favorire la realizzazione degli obiettivi di diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale. L'art. 4, D.P.R. 68/2005 prevede che per i privati che intendano utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Il consenso dev'essere espresso e non può desumersi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto. Le imprese nei rapporti tra loro intercorrenti possono dichiarare la volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. La

questione risulta pacifica considerando anche l'art. 14 (*Notifica a mezzo di posta elettronica certificata*), D.Lgs. 159/2015 che modifica l'art. 26, D.P.R. 602/1973 in tema di notificazione della cartella, prevedendo che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 dell'11 febbraio 2005, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge;

rilevato che, invero, alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi (INI-PEC [art. 6-bis d.l.g. n. 82/2005] e/o registro imprese [art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008]). Nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo pec non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. L'art. 3-bis, comma 1 (primo periodo), della l. n. 53/1994 si limita a prevedere che «*La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi*» senza nulla aggiungere; nondimeno, l'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Dlgs 82/2005 – cd. C.a.d.- per effetto della modifica operata dall'articolo 5 del Dlgs 217/2017 consente ai soggetti non obbligati ad avere la Pec, di eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile presso un indirizzo di posta elettronica certificata. In tale caso, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate;

applicando siffatti principi alla fattispecie in esame e ritenuta la nullità della notificazione a mezzo a pec alla controparte privata che non ha rilasciato il consenso alla ricezione di notifiche a mezzo pec;

rilevato che il sig. [REDACTED] non si è costituito in giudizio sicchè la nullità non è stata sanata mediante il raggiungimento dello scopo (ai sensi dell' art. 156 c.p.c., comma terzo c.p.c.);

rammentato all'attore che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la cd. mediazione obbligatoria; così provvede

P.Q.M.

dispone l'acquisizione della documentazione allegata;

dichiara la nullità della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione e dispone la rinnovazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2019;

fissa nuova udienza di discussione al 10.7.2019, ore 11.00, disponendo la comparizione delle parti al fine di tentarne la conciliazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione alla parte costituita.

Roma, 26/01/2019.

Il Giudice Unico
(dott.ssa Maria Florn Febbraro)

[REDACTED]